

STATUTO

"FORUM DEL TERZO SETTORE DI COSENZA E HINTERLAND"

ARTICOLO 1

Denominazione – Sede - Riconoscimento

1. È costituita un'Associazione senza scopo di lucro denominata:
"Forum Territoriale del Terzo Settore di Cosenza e Hinterland" e assumerà la
denominazione "Forum Territoriale del Terzo Settore di Cosenza e
Hinterland ETS" all'esito della iscrizione al Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore, e ha durata illimitata.

2. L'Associazione ha sede legale in Cosenza; eventuali decisioni in
merito al trasferimento della sede legale all'interno del territorio del Comune
di Cosenza ed in merito all'istituzione ed al trasferimento di sedi secondarie
in altri Comuni della Provincia sono decisioni che competono al
Coordinamento Territoriale.

3. Il Forum Territoriale del Terzo Settore di Cosenza e Hinterland è
costituito in forma di associazione e si attiene a quanto previsto dalla Legge
106/2016 ed dal D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

Il Forum Territoriale del Terzo Settore è riconosciuto dal relativo Forum
Regionale del Terzo Settore; è impegnato ad operare in conformità delle
linee politiche e programmatiche generali espresse dal Forum Nazionale del
Terzo Settore e secondo criteri di democraticità e di valorizzazione della
partecipazione di tutti gli associati. I rapporti tra loro, così come l'utilizzo di
nomi, loghi e segni distintivi, sono disciplinati dallo Statuto del Forum
Nazionale del Terzo Settore, dal presente Statuto e dal Regolamento sui

Forum Regionali e Provinciali.

ARTICOLO 2

Scopi Istituzionali

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, con il fine di rappresentare i valori e le istanze del Terzo Settore e promuovere, valorizzare e potenziare l'azione degli enti del Terzo settore previsti dalla L 106/16.

2. L'Associazione ha la finalità di rappresentare e promuovere il Terzo Settore nell'ambito della Provincia a governance democratica, nelle sue diverse tipologie di organizzazione, ambiti in cui vengono esplicate le finalità, dimensioni, tradizioni culturali, favorendo la partecipazione e l'integrazione di tutti, perseguendo e realizzando modalità operative inclusive.

3. Il Forum Territoriale del Terzo Settore persegue lo scopo di:

a) promuovere una società aperta, solidale ed inclusiva, senza distinzione di sesso, di culture diverse, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. contribuendo a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. (art 2 e 3 Cost);

b) promuovere e valorizzare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra le diverse organizzazioni, secondo i principi di pluralismo,

democraticità e solidarietà ai quali esse si ispirano;

c) favorire il reciproco arricchimento di idee, proposte, esperienze al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo Settore, valorizzando l'attitudine delle organizzazioni che ne fanno parte a sostenersi l'un l'altra;

d) impegnarsi in un progetto comune di crescita morale, culturale, civile, sociale ed economica dell'Italia, nella prospettiva di una sempre più compiuta integrazione europea;

e) contribuire a ridefinire un sistema di Welfare ispirato ai principi di solidarietà, universalità e sussidiarietà, che riconosca e valorizzi la partecipazione dei cittadini, anche attraverso le organizzazioni di Terzo Settore;

f) esprimere un continuativo e corale impegno per la legalità e contro il razzismo e per la lotta contro qualsiasi forma di esclusione e di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

g) sostenere lo sviluppo degli enti del terzo settore, al fine di aumentare la disponibilità e la fruibilità per tutti i cittadini di servizi alla persona, culturali, sportivi, ambientali, di Welfare ed a creare nuova occupazione soprattutto per i soggetti deboli e svantaggiati;

h) promuovere lo sviluppo di un nuovo sistema economico e finanziario, che si basi su principi di solidarietà, eticità, democraticità e trasparenza e che, ponendo la persona al centro della sua attività, si faccia carico di

contrastare ogni squilibrio sociale, culturale e territoriale nel paese;

i) promuovere lo sviluppo complessivo del Terzo Settore nelle sue svariate forme ed espressioni, anche attraverso strumenti e modalità di partenariato e di consultazione continuativa.

ARTICOLO 3

Attività

1. Per conseguire gli scopi di cui all'articolo 2, il Forum Territoriale del Terzo Settore di Cosenza e Hinterland svolge, a livello Territoriale, le seguenti attività di interesse generale, di cui alle relative lettere dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

m) svolgere servizi strumentali ad enti del Terzo settore;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

Conseguentemente può, a livello Territoriale:

a) promuovere e organizzare attività volte alla diffusione dei valori, dei progetti e delle istanze delle realtà organizzate del Terzo Settore;

- b) svolgere attività di rappresentanza sociale e politica dei valori e delle istanze comuni dei soci aderenti nei confronti delle Istituzioni centrali, locali e internazionali;
- c) svolgere attività di formazione e/o orientamento sui temi del Terzo settore;
- d) svolgere attività di promozione, studio, analisi, ricerca e consulenza tecnico-scientifica nelle materie e nei settori oggetto dei propri scopi istituzionali;
- e) collaborare con altre associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, in grado di contribuire alla diffusione dei propri scopi e valori;
- f) dotarsi, anche tramite accordi, contratti e convenzioni, degli strumenti operativi più idonei;
- g) promuovere e organizzare ogni altro tipo di attività, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, predisporre marchi, nonché promuovere, costituire, assumere interessenze e partecipazioni in enti, organismi, imprese, capaci di diffondere gli scopi sociali e che non siano in contrasto con i valori del Terzo Settore.

2. L'Associazione può svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statuari ed in particolare potrà esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra elencate, individuate dal Coordinamento Territoriale, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. (D Lgs 117/17 art. 6)

ARTICOLO 4

Soci

1. Il Forum Territoriale del Terzo Settore di Cosenza e Hinterland è aperto a tutte le organizzazioni di ambito Territoriale operanti nel territorio di Cosenza e Hinterland comprendente i comuni dei distretti sociali di Rogliano, Cosenza, Rende, Montalto Uffugo, Acri, San Marco Argentano e San Giovanni in Fiore.

2. Al Forum Territoriale del Terzo Settore di Cosenza e Hinterland possono presentare richiesta di associazione gli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore o enti senza scopo di lucro, purché con ordinamento democratico, composto in misura prevalente da enti iscritti al RUNTS di cui al D Lgs 117/17 art 45 che promuovono una società aperta, solidale ed inclusiva, "senza distinzione di sesso, di culture diverse, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" contribuendo "a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". (art 2 e 3 Cost)

3. Previa formale richiesta, possono essere iscritte nel Forum Territoriale di Cosenza e Hinterland, senza necessità di verifiche di cui al comma 5, le articolazioni provinciali dei Soci aderenti al Forum Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 4 comma 1 lett. b i) dello Statuto Nazionale.

4. I requisiti di cui al comma 2 vengono verificati in sede di Assemblea Territoriale, secondo i tempi stabiliti dall'Art. 9 del presente statuto.

5. La richiesta di associazione va presentata per iscritto al

Coordinamento Territoriale il quale svolge l'istruttoria, coinvolgendo il Collegio Territoriale di Garanzia per la verifica della sussistenza dei requisiti, e la porta all'attenzione della Assemblea Territoriale nella prima riunione utile. La domanda è accolta o respinta, in modo motivato, dall'Assemblea Territoriale stessa, dandone comunicazione all'interessato entro 15 gg dalla deliberazione. In caso di domanda respinta, entro 30 gg. dalla ricezione del diniego l'ente può appellarsi, con lettera raccomandata o PEC, all'Assemblea Territoriale per un nuovo esame della richiesta di associazione.

6. I soci si impegnano:

a. a osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

b. ad adottare, entro un anno dalla associazione, le Linee guida del Codice di Qualità e Autocontrollo;

c. al regolare versamento della quota associativa annuale, secondo l'entità e le modalità previste dall'Assemblea Territoriale.

7. I Soci del Forum Territoriale del Terzo Settore di Cosenza e Hinterland si impegnano a partecipare attivamente al suo funzionamento, garantendone il sostegno operativo ed economico nei modi di cui agli articoli successivi e nel rispetto dei principi di democrazia e partecipazione.

8. L'associazione al Forum Territoriale è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. Il Socio è libero di ritirare la propria associazione in qualsiasi momento e senza alcuna restrizione tramite comunicazione scritta indirizzata al Portavoce. Il recesso non libera il Socio dagli impegni, economici e patrimoniali, precedentemente assunti.

9. La perdita dei requisiti di cui al comma 2 accertata per due anni consecutivi, determina la decadenza da socio e il suo inserimento nella categoria degli enti aderenti.

10. L'esclusione è deliberata dalla Assemblea Territoriale con delibera motivata per:

a. morosità,

b. mancato rispetto delle norme statutarie,

c. comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

Nel caso a) si rimanda a quanto previsto all'art 6 comma 5. Nei casi b) e c), la procedura prevede che il Coordinamento regionale può deferire il socio al Collegio regionale di Garanzia, il quale con istruttoria, contestazione e provvedimento motivato, può proporre all'Assemblea regionale l'esclusione.

11. Il Socio dimesso, decaduto, escluso non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata.

12. La perdita per qualunque causa della qualità di Socio comporta l'automatica decadenza dei suoi rappresentanti dalle cariche sociali alle quali siano stati eletti o agli incarichi di rappresentanza attribuiti.

ARTICOLO 5

Quote di associazione

1. I Soci sostengono i costi di funzionamento del Forum Territoriale del Terzo Settore di Cosenza e Hinterland tramite il versamento di quote associative annuali determinate annualmente dall'assemblea territoriale.

2. I Soci devono provvedere al versamento delle quote con le modalità ed entro i termini fissati dall'Assemblea Territoriale.

3. Il mancato o ritardato pagamento delle quote associative può

comportare, previa delibera del Coordinamento Territoriale, la sospensione dei diritti associativi, e, in caso di perdurante morosità, previa delibera dell'Assemblea Territoriale, l'esclusione dal Forum Territoriale del Terzo Settore. Contro la decisione dell'Assemblea Territoriale è possibile inoltrare ricorso al Collegio Territoriale di Garanzia entro 60 giorni dalla data di comunicazione della decisione.

4. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ARTICOLO 6

Enti Aderenti

1. Possono presentare richiesta di adesione al Forum Territoriale del Terzo Settore di Cosenza e Hinterland, alle condizioni fissate dal presente Statuto e con le modalità stabilite dall'Assemblea Territoriale, a titolo di Enti Aderenti, i soggetti che operano ~~nella~~ nel territorio di Cosenza e Hinterland comprendente i comuni dei distretti sociali di Rogliano, Cosenza, Rende, Montalto Uffugo, Acri, San Marco Argentano e San Giovanni in Fiore, che, pur non avendo le caratteristiche di cui all'art. 4 comma 2, condividono i valori e le finalità e gli scopi del Forum, e agiscono nell'ambito del Terzo Settore o operano per il suo sviluppo. Con tale adesione non si instaura alcun rapporto associativo.

2. La richiesta di adesione va presentata per iscritto al Coordinamento Territoriale, il quale svolge l'istruttoria, verificando la sussistenza dei requisiti, e la porta all'attenzione della Assemblea Territoriale nella prima riunione utile. La domanda è accolta o respinta, in modo motivato, dall'Assemblea stessa, dandone comunicazione all'interessato, entro 15 gg dalla

deliberazione

3. Gli enti aderenti possono:

- a) partecipare all'Assemblea Territoriale, senza diritto di voto;
- b) partecipare alle attività delle eventuali Consulte, senza diritto di voto;

4. Gli enti aderenti si impegnano a:

- a) osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) il regolare versamento della quota di sostegno annuale, secondo l'entità e le modalità previste dalla Assemblea Territoriale.

5. L'esclusione è deliberata dalla Assemblea Territoriale con delibera motivata per:

- a) morosità,
- b) mancato rispetto delle norme statutarie,
- c) comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

Nei casi a, b e c, la procedura prevede che il Coordinamento Territoriale può proporre all'Assemblea Territoriale l'esclusione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'ente aderente entro 15 gg. dalla deliberazione.

6. L'ente aderente dimesso, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione della quota di adesione versata.

7. Gli enti aderenti sostengono i costi di funzionamento del Forum Territoriale del Terzo Settore di Cosenza e Hinterland tramite il versamento di quote di adesione annuali secondo entità, modalità e termini fissati dall'Assemblea Territoriale.

ARTICOLO 7

Organi sociali

1. Sono organi del Forum Territoriale del Terzo Settore:

a. l'Assemblea Territoriale;

b. il Coordinamento Territoriale;

c. il/la Portavoce Territoriale;

d. l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;

e. il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge;

f. il Collegio Territoriale di Garanzia.

ARTICOLO 8

Assemblea Territoriale

1. L'Assemblea Territoriale si riunisce almeno tre volte l'anno ed è convocata dal Coordinamento Territoriale almeno 20 giorni prima del suo svolgimento. In casi di urgenza tale termine può essere ridotto a non meno di 10 giorni.

2. Qualora il Coordinamento Territoriale non provveda, l'Assemblea Territoriale è convocata dal Collegio Territoriale di Garanzia su richiesta motivata di almeno 1/5 dei soci.

3. L'Assemblea Territoriale è composta, con diritto di voto, da: un/una rappresentante per ogni Socio di cui all'art. 4.

4. Ogni Socio in regola con il versamento delle quote sociali, ha diritto elettorale attivo e passivo. Si applica l'articolo 2373 del codice civile in quanto compatibile.

5. Ad ogni rappresentante spetta un voto. Non è ammesso l'esercizio della delega tra i Forum Territoriali e tra i Soci; è ammesso esclusivamente

tra rappresentanti dello stesso Socio.

6. Partecipa ai lavori dell'Assemblea Territoriale, con diritto di parola, un rappresentante designato per ciascun Ente Aderente.

7. L'Assemblea Territoriale è presieduta dal/dalla Portavoce o da un/a suo/a delegato/a, componente dell'Assemblea. In assenza, l'Assemblea provvede all'elezione di un/a Presidente per la seduta in corso. L'Assemblea elegge un/a segretario//a che ha il compito di redigere il verbale.

8. Il/La Portavoce e il/la segretario/a devono essere fisicamente presenti alla riunione.

9. L'Assemblea Territoriale è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei rappresentanti dei Soci, ivi comprese le deleghe, e, in seconda convocazione, con qualunque numero di presenti.

10. Per l'elezione dei componenti degli organi sociali, per le modifiche statutarie e per le mozioni di sfiducia, l'Assemblea Territoriale delibera se è presente la maggioranza dei rappresentanti dei Soci, comprese le deleghe.

ARTICOLO 9

Compiti dell'Assemblea Territoriale

1. L'Assemblea Territoriale:

a) definisce la linea politica, nonché le strategie e gli orientamenti del Forum Territoriale del Terzo Settore di Cosenza e Hinterland, tenuto conto delle strategie e orientamenti del Forum Nazionale del Terzo Settore; approva il programma annuale e ne verifica l'attuazione;

b) elegge, ogni quattro anni, con votazioni a scrutinio segreto secondo le disposizioni del Regolamento elettorale proposto dal Coordinamento

Territoriale e approvato dall'Assemblea Territoriale con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti dei Soci.

I. il/la Portavoce Territoriale;

II. i componenti del Coordinamento Territoriale eletti da e tra i rappresentanti dei Soci, nel numero determinato dalla stessa.

III. i componenti dell'Organo di Controllo, quando previsto per legge o per scelta dell'associazione;

IV. il Revisore legale, quando previsto per legge o per scelta dell'associazione;

V. i componenti del Collegio di Garanzia.

c) sostituisce, i componenti del Coordinamento Territoriale o il/la Portavoce che nel corso del mandato abbiano presentato dimissioni per iscritto o siano decaduti o deceduti;

d) revoca, attraverso l'approvazione di apposita mozione di sfiducia, il mandato a tutti o a singoli componenti del Coordinamento Territoriale e/o al/alla Portavoce e ne dispone la immediata sostituzione. La mozione di sfiducia, presentata al/alla Presidente del Collegio Territoriale di Garanzia, deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei Soci. L'Assemblea Territoriale, nel corso della riunione, convocata dal/dalla Presidente del Collegio Territoriale di Garanzia, decide sulla mozione di sfiducia con votazione a scrutinio segreto;

e) delibera sulle domande di ammissione di nuovi Soci di cui all'articolo 4 e di enti Aderenti di cui all'articolo 6;

f) delibera sulla esclusione degli associati e degli aderenti;

g) approva annualmente il bilancio preventivo e d'esercizio e, quando

ciò sia obbligatorio per la legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;

h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

i) definisce l'entità della quota associativa per i Soci, la quota per gli Enti aderenti, nonché le modalità e i tempi dei versamenti;

j) decide sui provvedimenti disciplinari o di espulsione proposti dal Collegio Territoriale di Garanzia, ai sensi dell'articolo 14. Tali delibere sono assunte a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Assemblea territoriale

k) esercita gli altri poteri attribuitigli dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.

2. L'Assemblea Territoriale vota di norma in modo palese; vota a scrutinio segreto, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le decisioni si intendono assunte, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto, se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. I lavori dell'Assemblea Territoriale sono disciplinati da un apposito regolamento dalla stessa adottato e approvato.

4. L'assemblea Territoriale straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione o la fusione dell'associazione;

c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

5. La partecipazione all'Assemblea Territoriale può essere svolta in

collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- a) sia consentito al/alla Presidente della Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al/alla segretario/a di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In tal caso la sede dell'assise deve intendersi dove si trovano il/la Portavoce e il/la segretario/a.

ARTICOLO 10

Coordinamento Territoriale

1. Il Coordinamento Territoriale è composto secondo quanto previsto all'art 9 comma 1. Lett b) punti I e II.
2. I componenti del Coordinamento Territoriale che, nell'arco dell'anno solare, senza giustificato e grave motivo, siano risultati assenti a tre riunioni consecutive decadono automaticamente e sono sostituiti nella successiva riunione dell'Assemblea Territoriale.
3. Il Coordinamento Territoriale, su proposta del/della Portavoce, può nominare e revocare il/la Direttore/Direttrice, se nominato.
4. Al Coordinamento Territoriale spettano l'ordinaria e la straordinaria amministrazione; è l'organo esecutivo delle deliberazioni dell'Assemblea Territoriale e come tale ha la facoltà di promuovere ogni iniziativa in ordine al perseguimento degli scopi statuari del Forum Territoriale del Terzo Settore

di Cosenza e Hinterland. Esercita, inoltre, le facoltà e i poteri attribuiti dal presente Statuto.

5. In particolare, è compito del Coordinamento Territoriale:

a) predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;

b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale dando informazione alla prima assemblea utile.

c) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

6. Il Coordinamento Territoriale può decidere di affidare ai propri componenti o a terzi incarichi specifici, stabilendone contenuti e durata.

7. Il Coordinamento Territoriale è convocato dal/dalla Portavoce e si riunisce di norma mensilmente, anche in forme telematiche. Le deliberazioni del Coordinamento Territoriale sono valide se assunte con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.

8. È convocato mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, inviati 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o in casi d'urgenza 5 giorni prima.

9. L'adunanza del Coordinamento Territoriale è presieduta dal/dalla Portavoce Territoriale o, in sua assenza, dal/dalla componente del Coordinamento Territoriale più anziano/a di età.

10. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un/a Segretario/a, il/la quale redige il verbale, che deve essere firmato dal/dalla

Portavoce Territoriale o suo/a sostituto/a dal/dalla Segretario/a.

11. Il/La Portavoce Territoriale, o suo/a sostituto/a di cui al comma 9), e il/la segretario/a, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

12. Il Coordinamento Territoriale si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. La partecipazione alla riunione può avvenire anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

a) sia consentito a chi presiede di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al segretario/a di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In tal caso la sede dell'assise deve intendersi dove si trovano il/la Portavoce o suo/a sostituto/a e il/la segretario/a.

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Coordinamento ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

14. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

15. Su proposta del/della Portavoce Territoriale, il Coordinamento Territoriale può costituire un Comitato esecutivo, composto da un minimo di

quattro a un massimo di sei componenti del Coordinamento stesso, con il compito di coadiuvare il/la Portavoce nell'esercizio delle sue funzioni e nell'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Territoriale e del Coordinamento Territoriale quale l'attuazione di ambiti programmatici o l'istruzione, la gestione e predisposizione di documenti, iniziative e attività.

Ai componenti del Comitato Esecutivo possono essere affidate specifiche deleghe o incarichi. Alle riunioni del Comitato partecipa il/la Direttore/Direttrice se nominato/a.

Su proposta del Portavoce, nomina un Segretario, il quale cura l'organizzazione interna, garantisce il supporto operativo all'attività corrente del Forum.

ARTICOLO 11

Il/La Portavoce Territoriale

1. Il Portavoce è il rappresentante legale del Forum Territoriale del Terzo Settore di Cosenza e Hinterland ed ha potere di firma per tutti gli atti di ordinaria amministrazione di fronte a terzi e in giudizio. Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione deve ricevere specifico mandato mediante delibera del Coordinamento Territoriale.

2. Il/La Portavoce esprime l'unità politica del Forum Territoriale del Terzo Settore e lo rappresenta presso le Istituzioni pubbliche e private e nei confronti di tutti gli interlocutori interni ed esterni Territoriali.

3. Il/La Portavoce Territoriale assicura la direzione delle attività del Forum Territoriale del Terzo Settore così come definite dall'Assemblea Territoriale e dal Coordinamento Territoriale.

4. L'incarico di Portavoce Territoriale non può essere ricoperto per più di

2 mandati.

5. In caso di impedimento o assenza temporanea del/della Portavoce Territoriale, le sue funzioni sono assunte da un/a suo/a delegato/a, scelto/a tra i componenti del Coordinamento Territoriale.

6. In caso di dimissioni scritte o decadenza del/della Portavoce Territoriale, le sue funzioni sono assunte dal/dalla componente del Coordinamento Territoriale anagraficamente più anziano/a, sino alla elezione del/della nuovo/a Portavoce Territoriale.

ARTICOLO 12

l'Organo di controllo

1. l'Assemblea Territoriale può nominare, nei casi previsti dalla legge o per scelta un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

2. I componenti sono eletti, tra i soli rappresentanti dei Soci, dall'Assemblea Territoriale e devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397 comma secondo c.c.,

3. Elegge fra i suoi componenti il/la Presidente, il/la quale provvede alla convocazione dell'organo di controllo.

4. E' regolarmente costituito con la presenza del/della Presidente e di almeno un altro componente.

5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello

Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

6. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro ed assolve a tutti gli altri compiti previsti dal Codice Civile.

7. La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del Forum Territoriale del Terzo Settore.

8. I componenti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Ciascun componente può essere revocato dall'Assemblea Territoriale solo per giusta causa.

9. Il componente che per qualunque causa decade dall'incarico è sostituito dall'Assemblea Territoriale e il nuovo/a eletto/a rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.

10. I componenti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Territoriale. Partecipano inoltre alle riunioni del Coordinamento Territoriale aventi all'ordine del giorno la presentazione e l'esame dei bilanci.

=====

=====

ARTICOLO 13

Revisore Legale

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ARTICOLO 14

Collegio Territoriale di Garanzia

1. Il Collegio Territoriale di Garanzia è composto da 3 componenti eletti dall'Assemblea Territoriale a scrutinio segreto fra i non appartenenti al Coordinamento Territoriale e all'Organo di Controllo.
2. Il Collegio Territoriale di Garanzia elegge fra i suoi componenti il/la Presidente.
3. Rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili.
4. Il Collegio Territoriale di Garanzia decide su tutte le controversie che possono sorgere tra i Soci circa le violazioni, interpretazioni e applicazioni del presente Statuto.
5. Può altresì decidere sul ricorso presentato da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea territoriale per l'annullamento delle delibere degli organi sociali in quanto contrarie agli scopi e agli interessi del Forum Territoriale del Terzo Settore.
6. Il Collegio Territoriale di Garanzia, su istanza del Coordinamento Territoriale, in caso di mancato rispetto delle finalità del Forum Territoriale

del Terzo Settore e di violazioni delle norme del presente Statuto, istruisce il procedimento e propone all'Assemblea Territoriale, con provvedimento motivato e istruttoria e contestazione, l'eventuale provvedimento disciplinare o di espulsione di un Socio.

7. La decisione del Collegio Territoriale di Garanzia è inappellabile e deve essere presa entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza del Coordinamento Territoriale.

8. Il Collegio Territoriale di Garanzia esercita gli altri poteri attribuitigli dallo Statuto.

9. Il Collegio Territoriale di Garanzia è convocato dal Presidente ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

10. Ciascun componente può essere revocato dall'Assemblea Territoriale solo per giusta causa.

11. Il componente del Collegio Territoriale di Garanzia che per qualunque causa decade dall'incarico è sostituito dall'Assemblea Territoriale e rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio stesso.

12. I componenti del Collegio Territoriale di Garanzia partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Territoriale.

ARTICOLO 15

II/La Direttore/Direttrice

1. II/La Direttore/Direttrice, se nominato, provvede al coordinamento delle attività del Forum Territoriale, ne dirige gli uffici e ne cura l'amministrazione. E' responsabile della corretta e puntuale esecuzione delle delibere adottate dagli organi sociali. Lo/a stesso/a inoltre esercita tutti i

compiti e le funzioni che gli sono delegate dal/dalla Portavoce e/o dal Coordinamento Territoriale, anche su specifiche questioni.

2. Il/La Direttore/Direttrice è nominato/a, su proposta del/della Portavoce, dal Coordinamento Territoriale con apposita delibera che ne determina competenze, autonomia e responsabilità. Su proposta motivata del/della Portavoce il suo incarico può essere rinnovato e revocato dal Coordinamento Territoriale.

ARTICOLO 16

Consulte

1. Il Coordinamento Territoriale può costituire, adottando un apposito Regolamento, consulte o gruppi di lavoro tematici o territoriali, permanenti e/o temporanei, per l'elaborazione di proposte programmatiche e/o strategiche finalizzate alla promozione, in specifici settori o per particolari argomenti, degli obiettivi del Terzo Settore.

2. Possono prendere parte alle Consulte o ai gruppi di lavoro, in qualità di invitati, anche rappresentanti di organizzazioni non associati o non aderenti al Forum Territoriale del Terzo Settore.

ARTICOLO 17

Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere:

a) il libro dei soci;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea Territoriale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Coordinamento

Territoriale;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti;

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore Legale;

f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Territoriale di Garanzia.

2. L'Associazione dovrà inoltre adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 del D.lgs. 117/2017.

3. Ogni socio ha diritto ad esaminare i libri sociali, presso la sede sociale, previa richiesta motivata scritta inoltrata via PEC o raccomandata al Portavoce indicando quali documenti si richiede di esaminare.

ARTICOLO 18

Patrimonio e Risorse

1. Il patrimonio del Forum Territoriale del Terzo Settore di Cosenza e Hinterland è costituito da:

a) beni mobili e immobili comunque acquisiti dall'Associazione;

b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. Il Forum Territoriale del Terzo Settore di Cosenza e Hinterland trae le risorse economiche e finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote associative e quote degli Enti Aderenti;

b) contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, nonché di persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;

c) contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi

internazionali, nonché di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, comunitarie ed estere, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;

d) eredità, donazioni e legati;

e) erogazioni liberali;

f) entrate da attività di interesse generale o diverse;

g) entrate da raccolta fondi, anche strutturata ed organizzata

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

i) ogni altro provento derivante dall'esercizio delle attività sociali e compatibili con le finalità del presente Statuto e delle norme di legge.

ARTICOLO 19

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 20

Esercizio sociale e Bilancio

1. Il bilancio del Forum Territoriale del Terzo Settore deve rappresentare

la situazione patrimoniale, quella finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, secondo i principi dell'articolo 2423 del Codice civile, se compatibili. In ogni caso attenendosi a quanto previsto dall'art 13 del D.Lgs 117/2017. Tra le entrate debbono essere evidenziate separatamente le quote associative, le quote degli Enti Aderenti e gli altri proventi derivanti da contributi, sovvenzioni o altri apporti di soggetti pubblici e privati.

2. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Coordinamento Territoriale approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre, insieme alla relazione dell'Organo di Controllo se nominato e dell'eventuale Revisore Legale, all'Assemblea Territoriale entro il 31 maggio di ogni anno per la definitiva approvazione.

4. Il Coordinamento Territoriale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

5. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Coordinamento Territoriale o ne ricorrano i presupposti di legge, il Coordinamento Territoriale, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea Territoriale entro il 31 maggio per la definitiva approvazione.

6. il bilancio preventivo deve essere predisposto e approvato dal Coordinamento Territoriale entro il 31 dicembre di ogni anno.

7. L'eventuale avanzo di gestione di esercizio è reinvestito a favore di

attività istituzionali statutariamente previste, in conformità alle delibere dell'Assemblea Territoriale.

ARTICOLO 21

Incompatibilità e ineleggibilità

In relazione a tutte le cariche sociali, e alle funzioni di Direttore/Direttrice, l'Assemblea Territoriale adotta un apposito regolamento per disciplinare:

1) le cause di incompatibilità e ineleggibilità relative a:

A incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzio intercomunale, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

B parlamentare nazionale ed europeo;

C ruoli di livello nazionale in organi dirigenti di partiti politici;

D partecipazione ad organi di organizzazioni rappresentative di altre parti sociali, in palese contrasto con gli scopi del Forum Nazionale del Terzo Settore così come disciplinati dal presente Statuto;

E partecipazioni a organizzazioni politiche, economiche e sociali in palese contrasto con gli scopi del Forum Nazionale del Terzo Settore così come disciplinati dal presente Statuto;

F qualsiasi altro ruolo, ufficio, incarico e responsabilità in altre organizzazioni che possano determinare conflitti di interesse.

2) la decadenza dalla carica in caso di candidatura a elezioni europee, nazionale o regionali, e elezioni comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

3) Le causa di incompatibilità e ineleggibilità sono operative dal momento in

cui si verificano

ARTICOLO 22

Relazioni con il Forum regionale del Terzo Settore

1. Il Forum Territoriale del Terzo Settore costituisce la forma autonoma di aggregazione a livello regionale degli enti di Terzo Settore che, secondo le finalità e le modalità espresse dallo Statuto del Forum nazionale del Terzo Settore e dal presente Statuto, operano per realizzare obiettivi di interesse generale, grazie all'autonomia e libera aggregazione dei cittadini.

2. Il Forum Territoriale del Terzo Settore è un'articolazione territoriale del Forum regionale del Terzo Settore e, per il territorio di propria pertinenza, e sulla base delle linee politiche e programmatiche generali espresse dal Forum Nazionale, è titolare del perseguimento degli scopi istituzionali del Forum regionale del Terzo Settore in specie nelle materie di competenza primaria della provincia.

3. Il Forum Territoriale del Terzo Settore ha autonomia organizzativa e patrimoniale; assume e mantiene la denominazione e il logo del Forum del Terzo Settore e ha il diritto di partecipare al Forum regionale del Terzo Settore a condizione di condividere e rispettare gli obiettivi, le finalità e le modalità operative indicate dallo Statuto del Forum Nazionale e regionale del Terzo Settore, dal presente Statuto, dal Regolamento sui Forum Regionali e provinciali, e dalle delibere degli Organi del Forum Nazionale e regionale del Terzo Settore.

4. In caso di modifica da parte dell'Assemblea Nazionale del modello di Statuto, il Forum Territoriale deve adeguare il presente Statuto entro il termine fissato dall'Assemblea Nazionale stessa, pena l'attivazione da parte

del Forum regionale del Terzo Settore del procedimento sanzionatorio e, al limite, di revoca di riconoscimento, previsto dallo Statuto del Forum Nazionale e regionale del Terzo Settore e dal Regolamento sui Forum Regionali e provinciali.

5. In ogni caso, il presente statuto e sue eventuali modifiche devono essere inviate entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea Territoriale al Collegio Regionale di Garanzia, il quale provvede a vagliare la coerenza del testo al modello approvato dalla Assemblea Nazionale, comunicandone l'esito entro 30 giorni. In caso negativo, vengono concesso 60 giorni per approvare lo Statuto con le modifiche consigliate. Trascorso tale termine il Forum regionale del Terzo Settore può procedere ad avviare il procedimento sanzionatorio e, al limite, di revoca di riconoscimento, previsto dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore e dal Regolamento sui Forum Regionali e Provinciali

6. Nel caso di gravi inefficienze o gravi violazioni di norme del presente Statuto e/o del Regolamento sui Forum Regionali e provinciali/territoriali, e/o delle delibere degli Organi del Forum Nazionale o regionale del Terzo Settore, anche su scelte politiche e programmatiche fondamentali, da parte degli Organi del Forum Territoriale, il Coordinamento regionale può deferire il Forum Territoriale al Collegio Regionale di Garanzia, il quale con provvedimento motivato e istruttoria e contestazione, può proporre all'Assemblea regionale lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un commissario. Il provvedimento di commissariamento da parte dell'Assemblea regionale è immediatamente esecutivo e non appellabile.

7. Qualora il Commissario non sia messo in grado di operare o

comunque il Forum Territoriale non ottemperi alla delibera dell'Assemblea regionale, Il Coordinamento regionale deferisce nuovamente il Forum Territoriale al Collegio regionale di Garanzia, che istruisce il procedimento di revoca del riconoscimento di cui al precedente comma 6 del presente Articolo.

8. Il Forum Territoriale del Terzo Settore, entro il 15/07 di ogni anno, trasmette al Forum regionale copia dei dati e documenti inviati al RUNTS relativi a se stessi, Il mancato invio dei dati può essere causa di commissariamento e/o revoca dell'uso della denominazione e del logo del Forum secondo le modalità di cui al comma 6.

9. La revoca del riconoscimento comporta la perdita immediata della possibilità di denominarsi e qualificarsi "Forum Territoriale del Terzo Settore" e l'utilizzo del logo e di ogni altro segno distintivo del Forum del Terzo Settore.

ARTICOLO 23

Scioglimento

1. Lo scioglimento del Forum Territoriale del Terzo Settore può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea Territoriale che dovrà pronunciarsi a scrutinio segreto con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci indicando anche l'ente cui destinare il patrimonio in caso di scioglimento.

2. Nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo del Forum Territoriale del Terzo Settore, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo del Registro Unico del Terzo settore ai sensi del D Lgs. 117/17, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad uno o più enti del Terzo settore.



ARTICOLO 24

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Disposizioni Transitorie

1. Gli Organi sociali in carica alla data di approvazione del presente statuto restano in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.
2. Ogni riferimento al Registro Unico del Terzo settore è sospeso sino alla sua operatività.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI COSENZA

Registrato il 31 MAR. 2021
n° 482 della Serie 3
importo versato € ESENTE con F23

